





















REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Dello stabile in Milano, Via Remassi n. 10, formato da n. 11
corpo di fabbrica, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urban
no di Milano al foglio n. 199, Mappale n. 108, Zona Censua
PIR 3.

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Ciascun condomino è obbligato all'osservanza di quanto
stabilito dal presente regolamento, tanto in proprio quanto
per i propri eredi ed aventi causa, a qualsiasi titolo.

2) Ciascun condomino deve notificare all'amministratore il
proprio indirizzo per l'invio di tutte le comunicazioni ri-
guardanti il condominio.

3) Ciascun condomino si intende eletto, in difetto di un
proprio domicilio a Milano, nel condominio e nella rispetti-
va unità immobiliare.

3) Costituiscono proprietà comune inalienabile ed indivisi-
bile fra tutti i condomini:

- a) l'area su cui sorge l'edificio;
- b) le fondazioni, muri, masseri, la struttura portante, le
facciate verso strada e all'interno in ogni loro parte;
- c) l'edificio d'ingresso pedonale, gli accessi ai vani delle
scale e le scale stesse, i vani ed i corridoi di accesso ai
locali sotterranei ed al locale caldaia;
- d) le parti di uso comune degli impianti di energia elettri-
ca, l'impianto di antenne centrale, il contatore acqua, le
tubazioni di uso comune dell'acqua potabile e dell'impianto
di riscaldamento centralizzato, la rete di fognatura e sieri-
li, sino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei
singoli condomini; le condutture di amianto delle acque
piovane, dell'ognitura e della immondizia, le canne fumarie
ed in genere tutte le parti comuni ed indivisibili, così an-
che, le opere, le installazioni e i muricci necessari al
PIGIO, le opere, le installazioni e i muricci necessari al

l'uso e al podimento comune, e quanto altro indicato nello
art. 1117 C.C., e che a suo agio agli atti di compravendita
le unità immobiliari per il presente regolamento non risultano
nello stabile non esistano locali di abitazione per la co-
stato

3) Gli enti comuni non potranno essere, neppure temporanea-
mente, occupati ed ingombrati in qualsiasi modo da singoli
condomini.

3) La quota di proprietà comune nelle parti comuni appartenenti a
ciascuna unità immobiliare è espressa in millesimi nelle re-
tute le stesse inerenti le forniture, la posa in opera e la
manutenzione della fognatura sottoposta agli utenti della
colonna stessa, a carico dei titolari, pure il ristagno de-
gli eventuali danni arrecati ai locali, agli enti comuni di

